



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

Bari, data protocollo

- AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DI:
BITETTO - CAPURSO - CORATO - GRUMO APPULA -
LOCOROTONDO - MODUGNO - PALO DEL COLLE
- AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DI
CONVERSANO - MOLFETTA
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
presso il Comune di
B A R I
- AL SIG. QUESTORE
B A R I
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CC
B A R I
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE G.d.F.
B A R I

OGGETTO: **Elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026**, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Si fa seguito alla circolare n. 36, 38 e 41/2026 con le quali sono state fornite le prime indicazioni in materia di disciplina della propaganda elettorale.

Al riguardo, si richiama l'attenzione circa la scrupolosa osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nell'assoluto rispetto sia delle



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -

Consultazioni Elettorali e Referendarie

norme Costituzionali in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21), nonché di “riunirsi pacificamente ... (art. 17)”, sia di quelle contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si segnala, altresì, l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a tenere incontri con le forze politiche locali per svolgere una particolare azione di sensibilizzazione su quanto segnalato, oltretutto per promuovere, ove occorra, intese per l'ulteriore regolamentazione delle modalità di svolgimento della propaganda in tutte le sue forme, comprese le manifestazioni con comizi.

Al riguardo, ad integrazione di quanto rappresentato con la precedente circolare si ritiene di fornire indicazioni in ordine ad aspetti di più frequente interesse.

- DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - *“Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Per le elezioni comunali, nel medesimo periodo trova, altresì applicazione l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale **“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.**

- AFFISSIONE DEI MATERIALI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Nello stesso periodo, a norma dell'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75, è fatto divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati da ciascun Comune, nonché divieto di iscrizioni murali su fondi stradali, palizzate e recinzioni e, **a maggior ragione, giusta disposizioni di cui agli artt. 49, comma 1, e 162 del D.lgs. 42/2004 - “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina.**

Si rammenta che a norma del D.lgs. n. 507/93 ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -

Consultazioni Elettorali e Referendarie

siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali).

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, giusta art. 15, comma 3, della legge n. 515/93, così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007, **sono, in solido, a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile.** In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, si dovranno applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione si rammenta che al fine del contenimento della spesa pubblica l'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, disponendo l'eliminazione della propaganda indiretta, oltreché una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Particolare invito deve essere volto alle parti politiche affinché si impegnino, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate.

Nello specifico:

- 1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
- 2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
- 3. dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per la consultazione (**venerdì 24 aprile 2026**) è vietata ogni forma di propaganda elettorale, luminosa e figurativa, a carattere fisso – ivi compresi totem (luminosi e non), striscioni, stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e movimenti politici.
Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti e movimenti politici se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del **9 aprile scorso**. (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali n. 1943/V).



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -

Consultazioni Elettorali e Referendarie

4. nel medesimo periodo è vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc., che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
5. **non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
6. da venerdì **24 aprile** a venerdì **22 maggio 2026 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75);
7. **utilizzo di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra le liste che si presentano alla elezione e che a norma dell'art. 3, primo comma, della legge n. 212/1956 hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno);
8. sino al penultimo giorno prima della votazione (**22 maggio 2026**), **sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:** annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000). Si segnala che sia la **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi** sia l'**Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni**, interpellate dalla Direzione Centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno, hanno precisato che non adotteranno specifici provvedimenti per le consultazioni amministrative in oggetto e che, al riguardo, dovranno ritenersi applicabili le disposizioni diramate con riferimento alle campagne per il turno ordinario di elezioni comunali del 2024 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2024 e delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024).



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

9. **dal 15° giorno** antecedente quello della votazione (**sabato 9 maggio 2026**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, **è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni** e sugli orientamenti di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (**art. 8 della legge n. 28/2000**); l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le **ore 15 di lunedì 25 maggio 2026**) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di scrutinio;
10. **dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 23 maggio 2026) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.** Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75.

- **GAZEBO**

Nel rispetto delle norme che disciplinano l'occupazione di spazio pubblico e le forme di propaganda elettorale a carattere fisso, di cui rispettivamente al D.lgs. n. 507/1993 e alla L. n. 212/1956, (art. 6, comma 1, e art. 8, comma 3), è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Al fine di identificare la titolarità del gazebo è consentito, all'interno e all'esterno, esporre bandiere.

Si richiamano al riguardo i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme su richiamate e tenendo conto, altresì, delle consuetudini elettorali consolidate potranno tenersi presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza **(nei comuni dell'Area Metropolitana - Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo)**, riunioni tecniche per concordare le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi.

Dovranno evitarsi comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati; tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo deve essere assicurato un congruo intervallo in modo da consentire il regolare deflusso del pubblico.

Inoltre, durante le riunioni di propaganda elettorale nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. In particolare, durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, nessuno potrà distribuire o vendere materiale di propaganda, giornali e volantini, o effettuare raccolta firme.

Al fine di evitare possibili turbative, i contraddittori dovranno aver luogo, preferibilmente, in locali chiusi o aperti al pubblico privilegiando la forma del dibattito. Resta inteso che dell'effettuazione occorre darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali dovranno essere presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi, sulla base di norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non dovranno essere effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

Inoltre, le parti politiche dovranno essere sensibilizzate:

- a) ad evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico – quali festival e feste di partiti – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo si da determinare una monopolizzazione delle stesse, fatto salvo il



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

diritto di svolgere rappresentazioni musicali e/o teatrali in altri ambiti del territorio comunale;

- b) ad osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale;
- c) a rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di partiti e movimenti politici degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

I signori Sindaci e Commissari straordinari vorranno dare notizia delle richiamate disposizioni ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, ai signori direttori degli organi di stampa e delle emittenti radiotelevisive locali.

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Carreri)